



**CIRCOLARI INFORMATIVE
AREA PAGHE E LAVORO**

**INFORMATIVA N°01
GENNAIO 2025**



LE PRINCIPALI NEWS DI GENNAIO

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Informazione sull'assicurazione contro gli infortuni domestici

L'Inail, con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2024, n. 277, mette a disposizione 400.000 euro per finanziare interventi informativi per la prevenzione degli infortuni in ambito domestico destinati a chi si prende cura della casa e dei familiari in modo abituale ed esclusivo, contributo in favore delle organizzazioni sindacali e le associazioni delle casalinghe riportate nel Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 204 del 15 ottobre 2021, che possono presentare la domanda in forma singola o aggregata.

L'entità delle risorse previste è pari a complessivi 400.000 euro.

Le domande vanno inoltrate esclusivamente in via telematica attraverso l'apposito servizio disponibile sul portale Inail: entro il 10 gennaio 2025 saranno pubblicate le date di apertura e chiusura della procedura informatica. Tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione dei suddetti termini. Per l'invio telematico della domanda è richiesta la preventiva autenticazione tramite credenziali del Sistema pubblico di identità digitale (Spid).

(Bando, Inail, 26 novembre 2024, n. 277)

Inps: adesione a piattaforma SEND per la notificazione digitale degli atti della P.A.

L'Inps, con messaggio n. 4121 del 5 dicembre 2024, ha comunicato l'adesione dell'Istituto alla "Piattaforma per la notificazione digitale degli Atti della Pubblica Amministrazione".

L'adesione alla piattaforma notifiche si inserisce in un programma più ampio di evoluzione del sistema informativo dell'Istituto, finalizzato all'integrazione dei flussi informativi, alla digitalizzazione e all'automazione dei processi amministrativi. In particolare, le attività di digitalizzazione delle comunicazioni rientrano nel progetto "PNRR_53 Piattaforma Notifiche". L'obiettivo principale di questo progetto d'innovazione è l'efficientamento dei processi di notifica e comunicazione. La piattaforma SEND garantisce la certezza degli effetti giuridici della notifica, anche in caso di avviso di mancato recapito o di irreperibilità assoluta del destinatario.

Per i destinatari dotati di pec o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la piattaforma SEND procederà alla notifica nel domicilio digitale. Se la casella risulta satura dopo almeno 7 giorni, verrà effettuato un nuovo tentativo. In caso di esito negativo o di indirizzo elettronico non valido, l'avviso di mancato recapito sarà reso disponibile in un'area riservata per ciascun destinatario. Per i destinatari di notifica analogica, la normativa prevede che, in caso di impossibilità di recapito per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto, l'addetto al recapito postale effettuerà indagini per accertare l'indirizzo corretto del destinatario. Gli esiti di tali accertamenti verranno comunicati al gestore della piattaforma.

Gli utenti che utilizzano la cassetta postale Inps riceveranno l'avviso di avvenuta ricezione sulla propria cassetta postale *online* o mobile e potranno collegarsi su SEND utilizzando le proprie credenziali Spid o Cie. In caso di primo accesso, sarà possibile inserire le informazioni necessarie, come il recapito digitale ed eventuali delegati. Gli atti notificati saranno disponibili su SEND per 120 giorni dalla data di perfezionamento. Le prime notifiche tramite SEND saranno effettuate dall'Inps a partire dal mese di dicembre 2024, riguardanti i provvedimenti di riscatti, ricongiunzioni e rendite gestione privata, seguiti da comunicazioni relative a rinunce, rigetti, decadenze e recuperi di somme non dovute.

(Inps, messaggio, 5 dicembre 2024, n. 4121)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Tutela assicurativa degli studenti: erogazione di prestazioni sanitarie

L'Inail, con istruzione operativa n. 11322 del 20 novembre 2024, ha offerto chiarimenti in ordine alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, in particolare prestazioni integrative riabilitative, erogabili agli studenti in caso di frequenza della scuola o istituto di istruzione durante il periodo di inabilità temporanea conseguente all'evento lesivo.

Viene precisato che agli studenti, così come a tutti i lavoratori tutelati dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, spettano le prestazioni sanitarie anche dopo la guarigione clinica e non solo durante il periodo dell'inabilità temporanea, se il medico dell'Inail ritiene che le stesse siano necessarie al recupero della capacità "lavorativa", ovvero al recupero dell'integrità psico-fisica dell'infortunato, indipendentemente dal fatto che prosegua o meno l'astensione assoluta dall'attività lavorativa o, nel caso specifico, dalla frequenza della scuola o istituto di istruzione.

L'Istituto precisa che si tratta di una situazione che non riguarda solo gli alunni delle scuole, compresi quelli che frequentano i percorsi Pcto (ex alternanza scuola lavoro), ma anche gli apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (riservato ai giovani dai 15 ai 25 anni compiuti) e quelli di alta formazione e ricerca, in quanto l'articolo 41, comma 3, D.Lgs. 81/2015, ha introdotto il sistema duale, con conseguente operatività di tutele differenziate, a seconda che l'infortunio avvenga sul posto di lavoro oppure nella scuola/istituto/università (in questo secondo caso non spetta l'indennità di temporanea).

Peraltro, l'eventualità che lo studente riprenda a frequentare la scuola prima della guarigione clinica è frequente, ad esempio in caso di fratture o traumi che non impediscano di seguire le lezioni o sostenere gli esami.

(Inail, istruzione operativa, 20 novembre 2024, n. 11322)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Invalidità civile: verifiche reddituali anno 2020

L'Inps, con il messaggio n. 4097 del 4 dicembre 2024, ha comunicato che, dalle verifiche effettuate, sono stati individuati i titolari delle prestazioni economiche di invalidità civile che non hanno adempiuto all'obbligo di comunicazione per il 2020; pertanto, nei loro confronti è stato avviato l'*iter* di sospensione con l'invio del preavviso di sospensione, a

mezzo raccomandata A/R.

Infatti, per la concessione di alcune prestazioni economiche (pensione di inabilità, assegno mensile di assistenza, pensione ai ciechi civili, pensione ai sordi), la legge impone ai beneficiari di comunicare all'Inps la propria situazione reddituale, qualora non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria o non la comunichino integralmente, poiché le prestazioni economiche di invalidità civile vengono corrisposte nel caso in cui il beneficiario dimostri di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge.

Gli interessati dal preavviso di sospensione sono, pertanto, invitati a comunicare all'Istituto i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica, secondo le seguenti modalità:

- on line, accedendo all'area personale MyINPS con la propria identità digitale: Spid, Cns o Cie;
- tramite gli istituti di patronato o gli altri soggetti abilitati all'intermediazione con l'Istituto.

(Inps, messaggio, 4 dicembre 2024, n. 4097)

1. CONVERTITO IL DECRETO FLUSSI

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 289/2024 la L. 187/2024, di conversione con modifiche del D.L. 145/2024 (c.d. Decreto Flussi) che introduce disposizioni urgenti sull'ingresso di lavoratori stranieri in Italia, sulla protezione internazionale e sulle misure di contrasto al caporalato.

Tra le principali novità introdotte in sede di conversione si segnalano le seguenti:

- introduzione di una riserva fino al 40% degli ingressi per lavoro subordinato programmati per il 2025 alle lavoratrici;
- introduzione di una programmazione triennale per la gestione dei flussi per il periodo 2026-2028 con estensione della deroga alle disposizioni dell'articolo 3, D.Lgs. 286/1998;
- previsione che i ricongiungimenti familiari possano essere richiesti solo dopo un periodo di soggiorno legale ininterrotto di almeno 2 anni in Italia;
- certificazione da parte del Comune dell'idoneità dell'alloggio, previa verifica del numero di occupanti e del rispetto degli altri requisiti abitativi;
- nuova definizione, fornita *ex lege*, della lista dei Paesi di origine sicuri;
- estensione al 2027 della possibilità di esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle normative di competenza.

2. SANZIONI PATENTE A CREDITI

Facendo seguito alla circolare n. 4/2024 e acquisito il parere dell'ufficio legislativo del Ministero del lavoro, l'INL ha fornito le prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla c.d. patente a crediti, così come disciplinato dall'articolo 27, D.Lgs. 81/2008, con la nota n. 9326/2024.

Ricordiamo che, dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente *“le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”*.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che possono essere elevati fino a 100. La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili e, a tale ipotesi, è parificata quella dell'impresa o del lavoratore autonomo che operano privi di patente o, per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine o, nel caso di Stato non appartenente all'Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

Sono eccezioni all'obbligo del possesso della patente le seguenti:

- nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall'INL;
- per quanto concerne il periodo transitorio dal 23 settembre al 31 ottobre 2024, vale quanto indicato nella circolare n. 4/2024 in merito alla possibilità di operare in cantiere in forza di una autocertificazione/autodichiarazione trasmessa a mezzo pec;
- è permesso il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'articolo 14, D.Lgs. 81/2008.

Operatività in cantiere

Come detto, è eccezione al possesso della patente dotata di almeno 15 crediti quella che permette il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale e tale ipotesi trova evidentemente applicazione nei casi in cui un soggetto già possessore di patente abbia subito una decurtazione di crediti durante l'esecuzione di attività già avviate, così da comportare una riduzione dei crediti rimanenti sotto la soglia limite dei 15. Per tale casistica occorre verificare il valore dei lavori previsti nell'ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso. Qualora il valore dei lavori eseguiti sia superiore al 30% del valore dei lavori affidati al titolare

della patente nello stesso cantiere, quest'ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito, mentre su ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l'attività dovrà evidentemente cessare stante l'assenza del titolo abilitante. L'onere della prova spetta all'impresa o al lavoratore autonomo che, in difetto, non potrà avvalersi della possibilità di completare i lavori.

L'eccezione non è applicabile per coloro che siano risultati del tutto privi di patente o che non abbiano trasmesso la relativa richiesta tramite il portale dedicato.

Sanzione amministrativa

Sia nei confronti di coloro che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente, sia per chi possiede una patente con meno di 15 crediti è applicabile una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis, D.Lgs. 81/2008.

L'INL ritiene che il riferimento economico pari al 10% del valore dei lavori, al netto dell'Iva, vada sempre riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati e un costo degli stessi, potendosi considerare anche eventuali preventivi formulati dall'impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente. Laddove, nell'ambito del singolo appalto o subappalto, le parti non abbiano formalizzato e indicato il valore dei lavori, la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento la soglia minima pari a 6.000 euro.

Una volta individuato il valore di riferimento tra il 10% del valore dei lavori ovvero, se tale importo risulti inferiore o non noto, la soglia minima di 6.000 euro, la quantificazione in concreto della sanzione avviene applicando l'articolo 16, L. 689/1981 e competente a emanare la relativa ordinanza-ingiunzione è l'I/I ove opera il personale che ha accertato l'illecito.

Sono competenti all'accertamento dell'illecito e all'irrogazione della relativa sanzione tutti gli organi di vigilanza di cui all'articolo 13, D.Lgs. 81/2008.

Provvedimento interdittivo e allontanamento dal cantiere

È anche prevista l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 per un periodo di 6 mesi e a tal fine saranno notiziati l'Anac e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine dell'adozione da parte dello stesso Ministero del provvedimento interdittivo.

Inoltre, il personale ispettivo dovrà provvedere, con gli effetti previsti dall'articolo 650, c.p., ad allontanare l'impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento, informando i medesimi soggetti dell'impossibilità di operare all'interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), in assenza di patente o di documento equivalente ovvero con una patente con punteggio inferiore ai 15 crediti.

Verifiche del committente e del responsabile dei lavori

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa o a un lavoratore autonomo, verifica il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA.

Rispetto a tale obbligo occorre distinguere diverse ipotesi:

- in caso di assenza della patente *ab origine* o attestazione SOA, il committente o il responsabile dei lavori che abbia ommesso di verificare il titolo abilitativo e affidato i lavori a un soggetto che ne sia privo sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro, soggetta a diffida ex articolo 301-bis, D.Lgs. 81/2008;
- in caso di affidamento dei lavori a soggetto in possesso di patente ma con punteggio inferiore ai 15 crediti sarà applicata analoga sanzione;
- la sanzione di cui sopra non troverà viceversa applicazione qualora, solo successivamente all'affidamento, il titolo abilitativo venga meno per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15, ma nei confronti dell'impresa esecutrice o del lavoratore autonomo troverà applicazione la sanzione di cui all'articolo 27, comma 11, D.Lgs. 81/2008 (10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro).

Atteso che l'obbligo di possesso della patente è entrato in vigore il 1° ottobre 2024 e che l'articolo 90 contestualizza le verifiche del committente e del responsabile dei lavori al momento dell'affidamento dei lavori, l'INL ritiene che la sanzione di cui all'articolo 157 sia applicabile unicamente nei confronti di lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024.

Inoltre, considerato il tenore dell'articolo 90, comma 9, lettera b-bis) che stabilisce in capo al committente o al responsabile dei lavori la verifica del possesso del titolo abilitante "*nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto*", la sanzione trova applicazione indipendentemente dal numero delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi che operano nel cantiere alle quali non sia stato verificato il possesso del titolo.

3. INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO

L'Inail, con news del 4 dicembre 2024, ha comunicato che tramite l'app Inail è possibile assicurarsi contro gli infortuni domestici. Dall'applicazione è anche possibile scaricare il certificato assicurativo, visualizzare l'avviso di pagamento per il rinnovo della polizza, scaricare il codice IUV, procedere con il versamento su PagoPA e visualizzare lo storico delle polizze sottoscritte.

Si ricorda che le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni che si prendono cura della casa e dei propri familiari in maniera abituale, esclusiva e gratuita devono rinnovare l'assicurazione contro gli infortuni domestici entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il premio è di 24 euro e la copertura assicurativa decorre dal 1° gennaio, se il pagamento è effettuato entro la scadenza. In caso di ritardo, l'assicurazione decorre dal giorno successivo al pagamento. La prima iscrizione può essere effettuata durante tutto l'anno, e, per le famiglie a basso reddito, il premio assicurativo è a carico dello Stato.

4. CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA SETTORE MODA

Nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2024 è stato pubblicato il D.L. 160 del 28 ottobre 2024, recante *“Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”*.

Il provvedimento, entrato in vigore il 29 ottobre 2024 prevede che, in deroga alle regole ordinarie in tema di ammortizzatori sociali, possa essere riconosciuta dall'Inps, per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, nonché conciario, un'integrazione al reddito in a misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3, D.Lgs. 148/2015.

Al fine di fornire le opportune e necessarie regole procedurali l'Inps ha emanato la circolare n. 99/2024.

In essa si evidenzia come i datori di lavoro, anche artigiani, appartenenti ai settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, possano accedere a un trattamento di sostegno al reddito, comprensivo di contribuzione figurativa, per un periodo massimo di 9 settimane da collocarsi tra il 29 ottobre 2024 e il 31 dicembre 2024.

I suddetti datori di lavoro debbono essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:

- a) essere classificati dall'Istituto nei settori industria o artigianato;
- b) svolgono le attività identificate dai codici ATECO 2007 (13.10.00, 13.20.00, 13.30.00, 13.91.00, 13.92.10, 13.92.20, 13.93.00, 13.94.00, 13.95.00, 13.96.10, 13.96.20, 13.99.10, 13.99.20, 13.99.90, 14.11.00, 14.12.00, 14.13.10, 14.13.20, 14.14.00, 14.19.10, 14.19.21, 14.19.29, 14.20.00, 14.31.00, 14.39.00, 15.11.00, 15.12.09, 15.20.10, 15.20.20)
- c) avere una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;
- d) aver già raggiunto, alla data di trasmissione dell'istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti (52 settimane nel biennio mobile o 24/36 mesi complessivi nel quinquennio mobile) (datori di lavoro del settore industriale), o quelli previsti dal Regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato (di seguito, FSBA per l'accesso all'assegno di integrazione salariale (26 settimane nel biennio mobile).

Modalità di presentazione della domanda e caratteristiche del trattamento di sostegno al reddito

Per richiedere la misura di sostegno al reddito i datori di lavoro o i loro delegati devono trasmettere la domanda all'Inps, mediante la piattaforma telematica *“OMINA IS”* (raggiungibile su www.inps.it *“CIG e Fondi di solidarietà”*). Da questo sottomenu occorre, infine, scegliere la voce *“ISU – Causale Decreto – legge 160/24 - Settore Moda”*) entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Qualora

l'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa - che non può essere anteriore al 29 ottobre 2024 - si collochi tra la data di entrata in vigore del D.L. 160/2024 e il 3 dicembre 2024 (data di apertura della procedura per la trasmissione delle domande), i 15 giorni decorrono da tale ultima data.

La domanda deve essere corredata dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Al riguardo, si precisa che sono destinatari del trattamento di sostegno al reddito in argomento solamente i lavoratori che - alla data di presentazione della domanda - posseggono un'anzianità minima di effettivo lavoro pari a 30 giorni, maturati presso l'unità produttiva interessata dall'istanza.

Alla domanda deve essere altresì allegata la relazione tecnica, redatta secondo il format reso disponibile nell'Allegato n. 2 della circolare Inps n. 99/2024, che illustri le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e dimostri la capacità dell'impresa di continuare a operare sul mercato al termine del periodo di sostegno al reddito richiesto.

Atteso che la misura può essere riconosciuta esclusivamente ai datori di lavoro che hanno raggiunto il limite massimo dei periodi di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla normativa ordinaria deve essere integrata da una dichiarazione - resa ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, e disponibile all'interno della procedura informatica - in cui i datori di lavoro attestano di non poter ricorrere ad altri trattamenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa a regime in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Esclusivamente i datori di lavoro artigiani, in alternativa alla dichiarazione di responsabilità, possono allegare alla domanda la certificazione fornita loro dal FSBA attestante i periodi di assegno di integrazione salariale già autorizzati dal Fondo medesimo che, ai fini dell'accesso alla misura di sostegno al reddito di cui all'articolo 2, D.L. 160/2024, non possono essere inferiori a 26 settimane nel biennio mobile.

Sempre con riferimento al settore dell'artigianato, i datori di lavoro che richiedono il trattamento di sostegno al reddito in argomento devono contemporaneamente darne comunicazione al FSBA tramite una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, indicando il periodo della richiesta della misura oggetto della domanda.

Tutti i datori di lavoro devono dichiarare, inoltre, di avere occupato mediamente, nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda, un numero di dipendenti inferiore o pari a 15.

Si rammenta, ai datori di lavoro che intendono richiedere la nuova misura di sostegno al reddito, l'osservanza delle disposizioni in tema di informativa alle rappresentanze sindacali aziendali o a quelle unitarie, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, aventi a oggetto le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.

Al riguardo, si fa presente che l'Istituto, alla ricezione della domanda di accesso al trattamento di sostegno al reddito di cui trattasi, considera adempiuti gli obblighi di

informativa posti a carico dei datori di lavoro dalla vigente normativa, ancorché assolti successivamente all'inizio del periodo di sospensione o riduzione richiesto.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 3, articolo 2, D.L. 160/2024, i datori di lavoro che fruiscono del trattamento di sostegno al reddito in argomento non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nella misura stabilita dall'articolo 5, D.Lgs. 148/2015. I periodi autorizzati ai sensi dell'articolo 2, D.L. 160/2024 sono neutralizzati ai fini di successive richieste di trattamenti di integrazione salariale.

Misura del trattamento di sostegno al reddito

Il trattamento spettante ammonta all'80% della retribuzione globale cui avrebbe avuto titolo il lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. L'importo non può in ogni caso superare il tetto massimo mensile che, per l'anno 2024, è fissato - per la generalità dei lavoratori - in 1.392,89 euro.

Risorse finanziarie e modalità di pagamento

La misura di sostegno al reddito in argomento è concessa fino al tetto massimo complessivo di spesa di 64,6 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, il suddetto limite è monitorato da Inps.

Il trattamento di sostegno al reddito è erogato direttamente ai dipendenti, alla fine di ogni periodo di paga, dai datori di lavoro, i quali provvedono successivamente a recuperare il relativo importo, in sede di conguaglio con i contributi dovuti, da effettuarsi entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. In presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, i datori di lavoro possono chiedere all'Inps il pagamento diretto della prestazione

Per le istanze presentate con riferimento a periodi decorrenti dal 29 ottobre 2024, i datori di lavoro o i loro intermediari devono associare all'istanza medesima un codice identificativo (*ticket*).

Tale *ticket* identifica l'intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l'associazione con l'autorizzazione rilasciata all'esito dell'istruttoria.

In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro può richiedere il rimborso tramite il flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività aziendale e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

In caso di richiesta di pagamento diretto, i datori di lavoro devono procedere con l'invio dei flussi "UniEmens-Cig" (UNI41) secondo le consuete modalità.

Si evidenzia che, in tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

5. AGEVOLAZIONI PER ASSUNZIONI BENEFICIARI ADI E SFL – NUOVO CHIARIMENTO INPS

Con il messaggio n. 3888/2024, l'Inps ha provveduto a fornire le corrette indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo inerente alle assunzioni di soggetti beneficiari dell'Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), ex D.L. 48/2023.

Considerato, anzitutto, che l'esonero contributivo previsto per l'assunzione di soggetti beneficiari dell'ADI è riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di soggetti beneficiari del SFL, si ricordano, in sintesi, le disposizioni agevolative previste per i soggetti beneficiari delle prestazioni sopra indicate, tenendo conto delle differenti tipologie di assunzione:

- agevolazione spettante ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato. È riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero è riconosciuto per ciascun lavoratore anche per le trasformazioni, dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, nel limite massimo di 24 mesi;

- agevolazione spettante ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale. È riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Trattandosi di agevolazioni, il diritto alla loro fruizione è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite ex articolo 1, comma 1175, L. 296/2006 e degli obblighi di assunzione previsti ex articolo 3, L. 68/1999.

Operativamente l'Inps ha comunicato che occorrerà fare riferimento, per la richiesta del beneficio, all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" presente sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: "Imprese e Liberi Professionisti" > "Esplora Imprese e Liberi Professionisti" > sezione "Strumenti" > "Vedi tutti" > è disponibile il modulo di istanza online denominato "Esonero SFL-ADI".

L'Istituto, una volta ricevuta la richiesta, provvederà a verificare l'esistenza del rapporto, l'effettiva percezione della prestazione SFL o ADI alla data di assunzione, la sussistenza della copertura finanziaria per l'esonero richiesto e che per quel datore di lavoro vi sia la possibilità di riconoscere l'agevolazione richiesta consultando, qualora ricorrano le condizioni previste dai regolamenti in materia di aiuti *de minimis*, il Registro nazionale degli aiuti di Stato. L'Istituto provvederà, inoltre, a calcolare l'importo dell'incentivo spettante in

base all'aliquota contributiva datoriale indicata, comunicando, in calce al medesimo modulo di istanza *online*, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell'esonero e individuando l'importo massimo dell'agevolazione spettante per l'assunzione che può essere fruita attraverso le denunce contributive.

Il datore di lavoro interessato, quindi, potrà fruire dell'importo dovuto, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro, mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione esonerabile.

Con il più recente messaggio n. 4110/2024, l'Inps ricorda le indicazioni già fornite riguardo la compilazione del flusso UniEmens nella sezione <PosContributiva>, al fine di permettere ai datori di lavoro di esporre i relativi conguagli. Viene specificato che, in relazione al beneficio relativo all'assunzione di percettori del SFL continuano a essere valide le istruzioni già fornite per la valorizzazione dell'esonero in argomento all'interno della sezione <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>.

Tuttavia, a parziale modifica di quanto indicato nel messaggio n. 3888/2024, i dati esposti nel flusso Uniemens saranno riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come di seguito indicato:

- con il codice di nuova istituzione "L617", avente il significato di "Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023";
 - con il codice di nuova istituzione "L618", avente il significato di "Conguaglio arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10, D.L. 48/2023".
- In merito alle assunzioni relative ai percettori dell'ADI rimangono valide le indicazioni fornite con il messaggio n. 3888/2024.

6. CAUSALE CONTRIBUTO PER VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DELLA GESTIONE SEPARATA MEDIANTE RATEAZIONE

L'Inps ha chiesto l'istituzione di una causale contributo per il pagamento dei contributi e delle relative sanzioni civili alla Gestione separata a seguito dell'accoglimento di domanda di rateazione e, con la risoluzione n. 62/E/2024, l'Agenzia delle entrate ha istituito la causale contributo: "RUGS" denominata "Rateazione Gestione separata".

In sede di compilazione del modello F24, la causale contributo in argomento è esposta nella sezione "Inps", in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando:

- nel campo "causale contributo", la causale contributo attribuita;
- nel campo "codice sede", il codice della sede Inps presso la quale è stata gestita la rateazione unica;
- nel campo "matricola Inps/codice Inps/filiale azienda", il codice identificativo elaborato da Inps con le regole del formato 9 e fornita al soggetto contribuente;
- nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa" il primo periodo di competenza interessato dalla rateazione nel formato "MM/AAAA"; nella colonna "a mm/aaaa" l'ultimo periodo di competenza interessato dalla stessa nel formato "MM/AAAA".

7. REDDITO DI LAVORO E BORSA DI STUDIO

Si comunica che l'Agenzia delle entrate, con risposta n. 231 del 28 novembre 2024, ha precisato che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente *“le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”* (articolo 51, comma 2, lettera fbis), Tuir). Nel concetto di borsa di studio a tali fini, sono ricomprese le erogazioni di somme corrisposte al dipendente per assegni, premi di merito e sussidi per fini di studio a favore di familiari di cui all'articolo 12, Tuir. Nella fattispecie oggetto dell'interpello uno dei requisiti richiesti per l'erogazione della borsa di studio era rappresentato dal raggiungimento di livelli di eccellenza nell'ambito scolastico. Per tale motivo il Fisco ha ritenuto che dette borse di studio, avendo natura *“premiale”* rispetto al raggiungimento di livelli di eccellenza, debbano considerarsi esenti fiscalmente.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 31 GENNAIO 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 31 gennaio 2025, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di effettiva scadenza.

Domenica 5 gennaio (slitta a martedì 7)

Chimici – Distinta Contributi Previdenza Complementare

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al fondo di previdenza integrativa Fonchim.

Venerdì 10 gennaio

Fondi dirigenti del commercio – Versamento

Versamento dei contributi trimestrali, dovuti ai Fondi Besusso, Pastore e Negri per i dirigenti di aziende commerciali, relativamente al trimestre precedente.

Contributi Inps - Datori di lavoro domestico

Versamento dei contributi trimestrali, dovuti all'Inps per i collaboratori domestici, relativamente al trimestre precedente.

Giovedì 16 gennaio

Irpef versamento ritenute - Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali - Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Contributi Inps – Gestione Separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Lavoratori autonomi agricoli – Contribuzione Inps

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps relativi alla IV rata del 2024.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inps ex Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Lunedì 20 gennaio**Fonchim – Contributi previdenza complementare**

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

Previndai – Versamento

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndai.

Venerdì 31 gennaio**UniEmens – Invio telematico**

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

Datori di lavoro – Denuncia telematica collocamento obbligatorio

Termine entro il quale i datori di lavoro soggetti alle disposizioni sul collocamento obbligatorio, devono inviare telematicamente il prospetto informativo contenente indicazioni in merito all'assolvimento dell'obbligo previsto dalla norma, qualora, rispetto all'ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Comunicazione annuale dei lavoratori in somministrazione

Le aziende che nel 2024 hanno utilizzato lavoratori in somministrazione devono effettuare la comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, indicando i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2024.